



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del **Comune di Torino di Sangro (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, del 9 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2022";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 9 novembre, n. 7;

vista l'ordinanza del 19 dicembre 2022, n. 58, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Torino di Sangro - ente con 3.006 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te. in data 11 dicembre 2021, protocollo n. 6528, pervenuti in ritardo rispetto ai termini fissati per la compilazione.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 20/2021/PRSE, i rendiconti dal 2015 al 2018, mentre, con pronuncia n. 367/2021/PRSE quello del 2019.

### *Equilibrio di bilancio*

2. Con riferimento al rendiconto 2020, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale

degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2020 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>231.599</b>	<b>180.551</b>	<b>412.150</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	70.823	-	70.823
Risorse vincolate nel bilancio	221.383	-	221.383
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>-60.607</b>	<b>180.551</b>	<b>119.944</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-40.536	-	-40.536
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>-20.071</b>	<b>180.551</b>	<b>160.480</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione, dati estrapolati da BDAP e nota di chiarimenti inviata.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in termini di O1 grazie al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4) nonché il saldo della gestione del fondo pluriennale vincolato.

Emerge la presenza di spese del titolo 2.04 (euro 177.417) così come si era verificato nell'esercizio 2018.

Tutto ciò premesso, si riscontra che i parametri O2 e O3 sono negativi, ma l'Ente riesce comunque ad ottenere un equilibrio generale positivo, rispettando le indicazioni della Commissione ARCONET summenzionate, per mezzo della gestione di parte capitale che presenta un valore di euro 180.551 per tutte le componenti Z1, Z2 e Z3.

Si rileva, in base alle informazioni estrapolate dell'allegato a/1, una non corretta gestione delle variazioni del fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, nella colonna c) viene indicato l'importo di euro 54.967, mentre in quella d) quello negativo di euro 96.633. La variazione negativa tra la consistenza del fondo al 31 dicembre 2020 (euro 85.720) con quella al 1° gennaio 2020 (129.386) doveva essere riportata esclusivamente nella colonna d). Tale errore non altera le risultanze dei parametri O2 e O3, che restano negativi.

Si ricorda che le istruzioni per la compilazione di tale prospetto (Decreto ministeriale 12 ottobre 2021) hanno chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla

lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda un rafforzamento delle misure adottate per la gestione corrente e contestualmente un monitoraggio dell'equilibrio generale dell'Ente.

### **Risultato di amministrazione**

3. Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	<b>2020</b>
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>596.873</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	85.720
Fondo contenzioso	80.000
Fondo perdite società partecipate	20.000
Fondo rinnovi contrattuali	40.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	5.857
Vincoli da leggi e dai principi contabili	221.383
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>143.914</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2020 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 3.747.715 ed euro 3.277.499). Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 1.029.253 di cui euro 986.597 di parte capitale ed euro 42.656 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, nel questionario al rendiconto non risulta compilata la tabella di cui alla domanda 3.4 di pagina 8.

**3.1.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 49.524) una somma pari al 18,45 per cento dei residui mantenuti (euro 268.410 di cui euro 240.978 relativi alla competenza ed euro 27.432 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*".
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 36.196) una somma pari al 32,98 per cento dei residui mantenuti (euro 109.767 di cui euro 108.935 relativi alla competenza ed euro 831 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (accantonati euro 3.781 su un totale residui di euro 25.094) e la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (accantonanti euro 32.415 su un totale residui di euro 84.143).

In merito alla tipologia 100 si riscontra che i residui relativi agli esercizi precedenti sono pari ad euro 831 in quanto in fase di riaccertamento ordinario dei residui sono state eliminate partite creditorie per euro 77.109 su un totale di residui al 1° gennaio 2020 di euro 98.570 (gli incassi a residuo sono stati pari ad euro 20.630).

Si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alla fase di accertamento dell'entrata, di cui all'articolo 179 del Tuel, che costituisce, infatti, un momento fondamentale nella gestione delle entrate in quanto, oltre a garantire un *trend* storico affidabile per gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, costituisce la base per evidenziare i crediti da riscuotere per il tramite del soggetto incaricato alla riscossione coattiva.

Nei rilievi del Revisore nella propria relazione ha evidenziato la mancata indicazione dei criteri di valutazione "*con particolare riferimento alla modalità di calcolo del FCDE*".

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2020 rappresenta il 2,29 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se consideriamo solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 22,67 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'86,97 per cento e all'82,86 per cento ed uno a residui rispettivamente pari al 59,98 per cento e al 50,65 per cento. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 10,09 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 7,47 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2020).

Il *trend* registrato nella riscossione dei crediti pregressi viene confermata dai dati della riscossione dell'evasione tributaria, che, a fronte di accertamenti per euro 110.000, presenta incassi per euro 72.615 (cfr. questionario al rendiconto).

Inoltre, dallo stesso questionario, in merito alla gestione dell'IMU, emerge un'attività che produce in media circa il 78 per cento degli incassi rispetto alle somme notificate tramite avvisi di accertamento.

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

**3.2.** Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 221.383 quale "*contributo funzioni fondamentali Covid 19*".

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, nulla ha indicato né verificato in merito alla gestione di tali fondi.

Si richiama, dunque, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

### *Gestione di cassa*

4. L'Ente presenta un fondo di cassa pari ad euro 1.155.911, in aumento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2019 (euro 569.593), dovuto sia alla differenza positiva di parte corrente pari ad euro 235.660 e sia di quella capitale pari ad euro 304.213.

La cassa vincolata viene quantificata in euro 221.383, dato presente sia nella relazione che nel questionario, anche se in quest'ultimo appare incongruente l'evoluzione della stessa nel corso dell'esercizio. Infatti, l'importo al 1° gennaio 2020, riportato nel questionario, risulta essere pari a zero, mentre nella relazione al rendiconto quello al 31 dicembre 2019 risulta essere pari ad euro 181.129, ossia il dato emerso nella verifica del rendiconto 2019.

Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

4.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 13,03 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2020, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 52.811 con nove imprese creditrici.

### *Organismi partecipati*

5. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 27 dicembre 2021 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 3 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
SASI s.p.a.	1,20% - diretta
Eco.Lan. s.p.a.	1,91% - diretta

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27 dicembre 2021.

Con le precedenti ricognizioni periodiche si è riscontrato che l'Ente possiede anche una partecipazione in ISI s.r.l. in liquidazione con una quota dell'1,20 per cento.



Dalle informazioni in possesso di questa Sezione si evince che per la suddetta società “*l’avv. (OMISSIS), liquidatore della società Infrastrutture per i Servizi idrici I.S.I. S.r.l.- in liquidazione, ha comunicato (...) che «L’assemblea dei soci della ISI Srl ha approvato il bilancio finale di liquidazione, riportato in allegato, nella seduta del 16/10/2020. Il Bilancio finale di liquidazione è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Chieti in data 30/10/2020. La pratica è in corso di istruttoria. Decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, la società, ai sensi degli articoli 2493 e 2495 C.C., potrà essere definitivamente cessata»*” e che dalla “... *visura camerale, (OMISSIS) risulta che la ISI S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021*” (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 179/2022/PRSE).

**5.1.** L’Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2020, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, di cui all’articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che tale ricognizione ha riguardato la totalità delle partecipate ma che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Dalla relazione al rendiconto si evince che: “*L’Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n. 118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati.*

*Gli esiti della verifica sono risultati i seguenti:*

- *I rapporti di debito/credito con la società ECOLAN, recano l’asseverazione;*
- *La società in liquidazione ISI Srl, ha comunicato che non ha più il Collegio sindacale, né il Revisore unico e che la stessa non ha partite aperte con i Comuni soci;*
- *I rapporti di debito/credito con la società SASI SpA non recano l’asseverazione. La stessa ha comunicato che la certificazione dei crediti/debiti reciproci sarà asseverata dalla loro società di revisione dopo l’approvazione del bilancio 2020”.*

Inoltre, nello stesso documento si rileva che non sono stati “*illustrati gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli organismi partecipati*”, ma al tempo stesso, nel questionario, è stata attestata l’assenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati.

Si richiama, nuovamente, l’Organo di revisione ad una maggiore chiarezza nella predisposizione degli atti di propria competenza.

#### ***Ulteriori profili di esame***

**6.** Dall’analisi congiunta del questionario e della relazione dell’Organo di revisione si evince ancora quanto segue.

**6.1.** Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall'analisi del sito istituzionale non risulta presente specifico regolamento in materia. Si richiamano, anche in questa sede, tutte le osservazioni formulate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione n. 20/2021/PRSE e n. 367/2021/PRSE.

**6.2.** I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite previsti dalla vigente normativa.

**6.3.** In base alle informazioni riportate nella relazione tecnica e nello specifico questionario (SEZ\_AUT 0000353 del 21 gennaio 2022) risulta che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio in esame. Tale informazione non risulta, invece, presente nella relazione predisposta dall'Organo di revisione.

**6.4.** Nella gestione dei servizi a domanda individuale si riscontra un saldo negativo tra proventi e costi per euro 55.549 dovuto per euro 42.983 dalla gestione delle mense scolastiche e per euro 10.430 da quella degli impianti sportivi. Tenuto conto che tale squilibrio era emerso anche nell'esercizio precedente e pur considerando gli effetti negativi della pandemia su tali servizi, si raccomanda un monitoraggio dei costi e delle tariffe applicate.

#### ***Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio***

**7.** Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022”, approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21). Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle

banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 1° dicembre 2022, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021;
- gli incassi aumentano da euro 3.993.683 del 2020 ad euro 5.292.128 del 2021; si riscontra in particolare un notevole incremento della macroarea 4.00.00.000 "Entrate in conto capitale" che passa da euro 894.288 ad euro 2.025.631;
- i pagamenti passano da euro 3.407.365 del 2020 ad euro 4.796.031 del 2021; l'incremento è riconducibile alla spesa in conto capitale, macroarea 2.00.00.00.000 che passa da euro 590.075 ad euro 1.885.111);
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, a seguito dell'incasso di reversale per euro 5.292.128 e al pagamento di mandati per euro 4.796.031, risulta pari ad euro 1.652.009.

Dallo stesso prospetto si rileva la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 6.667. Si invita ad analizzare tale voce al fine di trasferire le relative somme sul conto di tesoreria per la successiva regolarizzazione contabile.

Ulteriormente, tenuto conto dei movimenti delle somme incassate sul Titolo 4 e di quelle pagate sul Titolo 2, si raccomanda il costante monitoraggio della cassa vincolata.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di accertamento e di riscossione, in particolare di quella coattiva nonché della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere nonché a prestare maggiore attenzione alla predisposizione degli atti di propria competenza.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Torino di Sangro (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Il Relatore  
Giovanni GUIDA  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA